

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 001 DEL 11.01.2021

OGGETTO: SOCIETÀ PARTECIPATE - PIANO CONCORDATARIO SEAB S.P.A.:
STUDIO ECONOMICO/GIURIDICO AL FINE DI SUPPORTARNE
L'ADESIONE DEL COMUNE DI BIELLA

L'anno duemilaventuno l'undici del mese di gennaio alle ore 14:15 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	NOTE
CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	SI	=====
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	SI	=====
TOSI SILVIO	ASSESSORE	SI	=====
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	SI	=====
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	SI	=====
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	SI	=====
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI	=====
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO	ASSESSORE	SI	=====

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

SOCIETÀ PARTECIPATE - PIANO CONCORDATARIO SEAB S.P.A.: STUDIO ECONOMICO/GIURIDICO AL FINE DI SUPPORTARNE L'ADESIONE DEL COMUNE DI BIELLA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la società S.E.A.B. S.p.A., facendo seguito ad una deliberazione del proprio consiglio di amministrazione del 11 febbraio 2020, ha depositato presso il Tribunale di Biella lo scorso 20 febbraio domanda di concordato preventivo ex art 161 Legge Fallimentare;
- la società ha inteso presentare a corredo di detto ricorso per l'ammissione al concordato preventivo quale unico supporto documentale i bilanci degli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare in un secondo momento la proposta ai creditori, il piano concordatario, l'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano nonché tutta l'ulteriore documentazione prescritta secondo il richiamato art. 161 L.F.;
- in data 19 ottobre 2020 il consiglio di amministrazione della società è stato audito in una seduta del Consiglio Comunale e in detta sede il presidente del consiglio d'amministrazione della società ha presentato una linea di intervento che dovrà essere formalizzata nel piano concordatario, documentazione ad oggi ancora non deposita agli atti del Comune o del Tribunale di Biella;

Atteso che:

- il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016,) ha introdotto la disciplina sulla crisi d'impresa delle società a partecipazione pubblica identificando un percorso comportamentale ben preciso che da un lato prevede l'applicazione alle società "pubbliche" della normativa concorsuale prevista per tutte le altre società, dall'altro introduce una specifica disciplina in tema di obblighi e poteri degli organi sociali delle società pubbliche nella fase della prevenzione e gestione della crisi d'impresa che presenta delle differenze rispetto a quella per gli altri imprenditori, non tanto dal punto di vista dei doveri imposti agli organi amministrativi e di controllo, quanto per i divieti e limiti posti in capo ai soci della società in crisi;
- nel corso degli anni ha assunto notevole importanza, nella giurisprudenza della Corte dei Conti, sia in sede di controllo che in sede giurisdizionale, la questione del "soccorso finanziario" da parte di un'amministrazione pubblica in favore delle società partecipate;
- l'ammissibilità di soccorso finanziario nei confronti di società e organismi partecipati che siano privi di una seria possibilità di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione risulta assolutamente precluso;
- la seria possibilità di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione si può desumere esclusivamente dal progetto di risanamento aziendale così come richiesto nel richiamato Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Attenzionato che:

- come in precedenza evidenziato, la società S.E.A.B. S.p.A. ha depositato presso il Tribunale di Biella domanda di concordato;
- secondo la giurisprudenza contabile prevalente *"il concordato preventivo ha come presupposto lo stato di crisi dell'imprenditore e ha la funzione di consentire il superamento di tale stato, attraverso l'attuazione di un piano da inserire nell'ambito di una proposta che il debitore rivolge ai creditori"*;
- la medesima Corte enuncia che *"è evidente che il concreto interesse pubblico all'operazione non può essere rinvenuto nella mera esigenza di soddisfare i creditori sociali, verso i quali l'Ente pubblico invece non ha alcun obbligo in virtù dei principi comuni in tema di autonomia patrimoniale delle società di capitali e di responsabilità patrimoniale limitata del socio"*;

Tutto ciò premesso, la compartecipazione richiesta all'Ente nel piano concordatario non può che basarsi sulla presentazione da parte della società di un piano di ristrutturazione aziendale finalizzato a determinare concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico/finanziario delle attività coinvolte oggi proposta solo in forma embrionale e sostanzialmente non esaustiva.

Ritenuto che:

- sia fondamentale, per permettere all'Ente di adottare le proprie decisioni discrezionali nel pieno rispetto della normativa vigente in precedenza sommariamente richiamata, l'acquisizione di detto piano di ristrutturazione espresso in termini economici e strategico/aziendali;
- sia parimenti necessario dotare l'Ente di professionisti illustri capaci di permettere al medesimo la piena comprensione del documento oggetto d'analisi e dei discendenti scenari futuri da esso scaturenti;

Valutato che:

- occorra individuare un esperto in dinamiche aziendali con comprovata esperienza professionale nonché universitaria nei campi delle operazioni straordinarie tanto più concorsuali in aziende pubbliche e/o private;
- occorra individuare un esperto in materie legali con comprovata esperienza professionale nonché universitaria volta a coniugare il complesso sistema procedurale proprio del diritto commerciale e fallimentare con la realtà degli enti locali;

Richiamata la nota del 30/12/2020 alla firma del Responsabile finanziario, del Dirigente ad interim del servizio società partecipate e della PO di entrambi i servizi comunali;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 175/2016 ed i vigenti Regolamenti dell'Ente;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di promuovere, per quanto in premessa palesato e ivi richiamato quale elemento motivazionale del presente atto, la necessità di dotarsi di due diverse figure professionali esterne aventi le seguenti peculiarità:
 - ✓ un esperto in dinamiche aziendali con comprovata esperienza professionale nonché universitaria nei campi delle operazioni straordinarie tanto più concorsuali in aziende pubbliche e/o private;
 - ✓ un esperto in materie legali con comprovata esperienza professionale nonché universitaria volta a coniugare il complesso sistema procedurale proprio del diritto commerciale e fallimentare con la realtà degli enti locali;
2. di dare atto che all'interno dell'organico del Comune di Biella non sono reperibili le professionalità ritenute necessarie al raggiungimento dello scopo prefissato;
3. di individuare quale esperto in dinamiche aziendali con comprovata esperienza professionale nonché universitaria nei campi delle operazioni straordinarie tanto più concorsuali in aziende pubbliche e/o private la Professoressa dr.ssa Maura CAMPRA ritenuta, per quanto agli atti dell'Ente, idonea a svolgere la prestazione richiesta;
4. di individuare quale esperto in materie legali con comprovata esperienza professionale nonché universitaria volta a coniugare il complesso sistema procedurale proprio del diritto commerciale e fallimentare con la realtà degli enti locali il Professore Avv. Carlo Emanuele Gallo ritenuto, per quanto agli atti dell'Ente, idoneo a svolgere la prestazione richiesta;
5. di dare mandato alla dirigenza per il conseguente impegno di spesa sul bilancio pluriennale 2021/2023 secondo il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria;
6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.